

**ALL. A - NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PREMESSA

ART. 2 - QUADRO NORMATIVO

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

ART. 4 - DEFINIZIONI

ART. 5 - FINALITA'

ART. 6 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

ART. 7 - INTEGRAZIONE CON LE FORZE DI POLIZIA

ART. 8 - UTILIZZO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER LA RILEVAZIONE DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

ART. 9 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL TRAFFICO

ART. 10 - ISTITUTI SCOLASTICI

ART. 11 - DEPOSITO DI RIFIUTI

ART. 12 - INFORMATIVA

ART. 13 - VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

CAPO II- SOGGETTI

ART. 14 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 15 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 16 - SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INCARICATI)

ART. 17 - ALTRI RESPONSABILI

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 18 - MODALITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

ART. 19 - UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI

ART. 20 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA

ART. 21 - SICUREZZA DEI DATI

ART. 22 - ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO

ART. 23 - ACCESSO AGLI IMPIANTI E AI DATI

CAPO V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 24 - SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA

ART. 25 - PARTNERIATO PUBBLICO PRIVATO PER IL POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA AD USO PUBBLICO

CAPO VI- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 26 - MEZZI DI RICORSO, TUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIURISDIZIONALE

ART. 27 - DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITA' E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATI

ALLEGATO A1 e A2: Modelli di informativa minima (Segnaletica stradale)

ALLEGATO B: Nomina del Responsabile del Trattamento

ALLEGATO C: Nomina dell'Addetto al Trattamento

ALLEGATO D: Nomina Altro Responsabile

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premessa

1. Il presente Regolamento definisce il sistema di videosorveglianza dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, ne individua le finalità, ne circoscrive le modalità di utilizzo e ne disciplina in particolare gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti che lo compongono.

2. L'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia garantisce infatti che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza attivi nel territorio dei comuni facenti parte dell'Unione si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante della privacy; l'eventuale notificazione al Garante sarà effettuata solo a seguito dell'espletamento della Valutazione di Impatto.

Art. 2 – Quadro normativo

1. Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve far riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 e all'art. 2 del D. Lgs. 51/2018.

2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- D. Lgs. n. 51 del 18/05/2018 recante: "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio".
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di

protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;

- D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.m.ii.;
- Direttiva Ministeriale n. 300-A-5620-17-144-5-20-3 del 21 luglio 2017;
- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”

Art. 3 - Principi generali

1. La Videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all’art. 5, RGPD ed il suo utilizzo viene attuato nel rispetto dei seguenti principi:

- Principio di liceità – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ottemperanza al disposto di cui all’art. 5, Paragrafo 1 lett. a) e all’art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

- Principio di necessità – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all’art. 5, Paragrafo 1, lett. c) e all’art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

- Principio di proporzionalità – La raccolta e l’uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. Nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un’effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo di visuale all’area effettivamente da proteggere.

- Principio di limitazione delle finalità – Ai sensi dell’art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia

incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.

- Principio di integrità e riservatezza – In applicazione ai principi di integrità e riservatezza di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. f), RGPD, il Titolare del trattamento è tenuto a trattare i dati personali in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, prevenendo trattamenti non autorizzati o illeciti oltre alla perdita, alla distruzione o al danno accidentale.

- Principio di responsabilizzazione – In applicazione del principio di responsabilizzazione di cui all' Art. 5, Paragrafo 2, RGPD, il Titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci e ad essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento. Le misure adottate devono tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati dalle Forze di Polizia competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse in conformità con l'art. 2 paragrafo 2 lett. d, del RGPD.

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per «dato personale», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato») e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;

- per «trattamento», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «titolare del trattamento», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

- per «responsabile del trattamento», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

- per «soggetto autorizzato al trattamento», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e che agisce sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;

- per «interessato», la persona fisica, identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;

- per «terzo», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del Responsabile;

- per «violazione dei dati personali», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- per «diffusione», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 5 – Finalità

1. Le finalità istituzionali che l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia intende perseguire con l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi a quelle demandate ai comuni facenti parte dell'Unione dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal DPR n. 616 del 24/07/1977, dalla Legge n. 65 del 07/03/1986 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale", dalla L. R. Toscana n. 11/2020 e ss.mm.ii. dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", da quanto previsto dal "PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA" denominato "Attivazione sistema integrato di videosorveglianza nella provincia di Siena" siglato presso la Prefettura di Siena in data 8 luglio 2019 con le Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza) nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti e dalle altre disposizioni normative applicabili dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia e dei comuni facenti parte dell'Unione. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate, per quanto attiene alle competenze istituzionali dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia e dei Comuni che costituiscono l'Unione a tutelare la sicurezza urbana definita dalla normativa vigente e concorrere alla tutela della sicurezza in collaborazione con le Forze dell'Ordine.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, in particolare, è finalizzato a:

- a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sui territori comunali che costituiscono l'Unione, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'art. 4 del D. L. n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità Municipale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di Polizia Municipale, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
- c) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico;
- d) tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
- e) monitorare e controllare il traffico in tempo reale per prevenire situazioni di pericolo per la circolazione stradale con impiego più tempestivo ed efficace delle risorse umane e rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- f) controllare gli accessi alle zone a traffico limitato;
- g) attivare uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
- h) controllare aree specifiche del territorio comunale;
- i) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- j) rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere per la lettura targhe OCR in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfa numerica;
- k) controllare aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;

l) ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali;

m) prevenire, accertare e reprimere comportamenti illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere preordinati ed utilizzati per la specifica finalità di effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 6 – Caratteristiche tecniche degli impianti

1. Il sistema di videosorveglianza si compone di una serie di dispositivi di ripresa video (telecamere) installate sul territorio dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia che riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese anche in condizioni di scarsa luminosità. Il sistema è attivo in maniera continua. Le telecamere consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in caso contrario, utilizzano il sistema di illuminazione ad infrarossi che consente di generare flussi video in scale di grigio. Tutte le telecamere sono dotate di sistemi di ripresa digitale e sono dotate di zoom ottico e/o digitale con capacità di ingrandimento variabile. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

2. I flussi video prodotti dalle telecamere sono trasportati attraverso una rete di telecomunicazione basata sul protocollo IP e sono raccolti presso i sistemi centralizzati di registrazione e controllo e osservazione in tempo reale.

3. Sono attivabili impianti di foto sorveglianza o/e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio dell'Unione individuate dal Corpo di Polizia Municipale utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), j), k), l) ed m) del presente regolamento.

4. Le fotocamere ambientali implementano il salvataggio delle immagini su SD card. Per quanto concerne la modalità relativa alla raccolta dei dati mediante dispositivi elettronici per la rilevazione al Codice della Strada e mediante fotocamere per il controllo del deposito di rifiuti, si rinvia ai successivi articoli 8 e 11.

5. Il sistema di videosorveglianza dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia è equipaggiato con apparati di rilevazione automatica delle targhe dei veicoli in transito ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

Art. 7 – Integrazione con le Forze di Polizia

1. Il sistema di videosorveglianza urbana in uso nell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, è di tipo integrato; grazie a tale caratteristica, consente alle Forze di Polizia, per le finalità di prevenzione e contrasto dei reati e di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica di loro specifica competenza, la diretta visualizzazione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati sul proprio territorio di competenza inerenti ad obiettivi di peculiare rilievo per l'ordine e la sicurezza pubblica, in ossequio al "PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA" sottoscritto con la Prefettura di Siena e con le Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza), secondo le indicazioni che sono stabilite in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. L'attivazione e relativa messa in funzione delle postazioni suddette avviene su indicazione del titolare del trattamento dei dati in seguito a formale richiesta delle Forze di Polizia presso cui è destinata la postazione. L'abilitazione delle relative utenze avviene secondo quanto previsto dal successivo art. 22 comma 2 e 5.

3. L'accesso alle immagini è permesso esclusivamente su postazioni dedicate individuate e gestite dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia installate presso le sale/centrali operative delle suddette Forze di Polizia e collegate per mezzo di collegamenti telematici dedicati ed esclusivi senza che vi sia interazione o interferenza con gli impianti telematici delle suddette sale/centrali operative.

Art. 8 – Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

1. Nelle aree soggette a videosorveglianza per motivi attinenti al controllo degli accessi nelle zone a traffico limitato (ZTL), la registrazione è utilizzata per le attività sanzionatorie previste dal Codice della Strada con le modalità impartite dal Garante e contenute altresì nel D.P.R. 250/1999 e s.m.i. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni relative all'accesso nelle zone a traffico limitato (sistema di controllo ZTL tramite varchi elettronici) o di altri impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce trattamento dei dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

- le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, anche in fase di contestazione, a tal fine l'angolo visuale delle riprese è delimitato in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate;
- l'impianto elettronico di rilevamento circoscrive la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche nei soli casi in cui risultano accertate violazioni in materia di Codice della Strada;
- le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e devono effettuare una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale; al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
- le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario ai fini della contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

Art. 9 – Monitoraggio e controllo del traffico

1. Per assolvere alle finalità previste al precedente art. 5 comma 2 lett. e), nel rispetto delle indicazioni di cui alla Direttiva Ministeriale n. 300-A-5620-17-144-5-20-3 del 21 luglio 2017, i sistemi software di gestione delle immagini possono essere dotati di funzionalità che consentono la rilevazione, da postazioni fisse o mobili, in forma aggregata ed anonima di dati quantitativi del traffico veicolare e la interrogazione automatica di banche dati centrali per la rilevazione in tempo reale di dati relativi alla presenza di criticità per la circolazione stradale, illeciti di natura amministrativa quali il possesso dell'assicurazione RCA e revisione in corso di validità, o di natura penale o svolgimento di indagini di polizia giudiziaria quali l'individuazione di veicoli rubati.

Art. 10 – Istituti Scolastici

1. L'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso gli Istituti Scolastici deve garantire il diritto alla riservatezza dello studente. A tal fine, è ammissibile l'utilizzo degli apparati di videosorveglianza in casi di stretta indispensabilità per tutelare l'edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate, interne e/o esterne e attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti e comunque non in coincidenza con lo svolgimento di attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

Art. 11 – Deposito di rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, l'utilizzo delle telecamere o fotocamere ambientali, anche di tipo mobile (riposizionabili), risulta consentito anche per le attività di controllo volte ad accertare l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose (e/o il non corretto conferimento dei rifiuti) solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. In ugual misura, è possibile monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente, nel caso in cui non siano possibili o risultino inefficaci altri sistemi di controllo.

2. La collocazione ed il numero delle telecamere e fotocamere ambientali di tipo mobile (riposizionabili), è determinata secondo le indicazioni che allo scopo detterà l'Amministrazione comunale, mediante appositi atti di indirizzo e gestionali, motivando opportunamente le scelte in coerenza con il presente Regolamento.

3. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di telecamere o fotocamere ambientali per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

- le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose ed alle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti; a tal fine l'angolo visuale delle riprese è delimitato in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate

- le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; le stesse non vengono inviate al domicilio del contravventore, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video/fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;

- le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario ai fini della contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

Art. 12 – Informativa

1. Gli interessati al trattamento dei dati devono essere sempre informati dell'accesso in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici. A tal fine l'Ente utilizzerà 2 livelli di informativa:

- 1° livello: sarà utilizzato il modello semplificato di informativa "minima", allegato sub lett. "A-1" e "A-2" al presente regolamento, onde costituirne parte integrante e sostanziale, mediante l'apposizione di cartelli segnaletici indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati Personali dell'08 aprile 2010;

- 2° livello: il documento completo riportante tutti i termini del trattamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia nell'apposita sezione "Privacy Policy", unitamente al documento riportante la collocazione ed al numero delle telecamere presenti sul territorio, allegato sub lett. "B" al presente regolamento, onde costituirne parte integrante e sostanziale.

2. L'Ente, in ottemperanza a quanto disposto dal Provvedimento dell'8 Aprile 2010 del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche ed

integrazioni, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate i dispositivi per la ripresa delle immagini. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi. Nel caso in cui la disposizione dei cartelli informativi sia sproporzionata alle finalità del trattamento dovuto ad un controllo di una zona di ampia dimensione, si provvederà ad informare i soggetti interessati tramite apposita diffusione sul sito istituzionale della zona soggetta al trattamento.

3. L'Ente si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia.

4. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 13 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

1. In ottemperanza al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente, prima di effettuare il trattamento dei dati attraverso i sistemi di videosorveglianza, dovrà effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

2. In uguale misura, si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

CAPO II- SOGGETTI

Art. 14 – Titolare del Trattamento

1. L'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia è rappresentata dal Presidente, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Presidente, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e nel rispetto del principio di responsabilizzazione del precedente Art. 3:

a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;

b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti di legge;

c) nomina i responsabili dei dati trattati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, in base alle rispettive competenze, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;

d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite;

f) provvede all'eventuale notifica al Garante, a seguito dell'espletamento della Valutazione di Impatto prima di attivare sistemi di telecamere che ricadano nei casi individuati dall'art. 3.2.1 del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010).

Art. 15 – Responsabile del Trattamento dei dati

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o un diverso soggetto individuato dal Presidente, è designato quale Responsabile del Trattamento dei dati personali trattati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto del Presidente, secondo il modello (fac-simile) allegato sub lett. "B" al presente regolamento, onde costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.

2. In particolare:

- il Responsabile del trattamento individuerà e nominerà con propri atti i soggetti autorizzati al trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, RGPD e, ove necessari, i "soggetti designati per specifici compiti e funzioni" di cui all'art. 2 – quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018); detti soggetti saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Responsabile del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;

- il Responsabile del Trattamento non ricorre ad un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del Trattamento;

- il Responsabile del Trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare;

- il Responsabile del Trattamento verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art.5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;

- il Responsabile del Trattamento assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- il Responsabile del Trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;

- il Responsabile del Trattamento, su scelta del Titolare del Trattamento, cancella o gli restituisce i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancella le copie esistenti;

- il Responsabile del Trattamento assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;

- il Responsabile del Trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;

- il Responsabile del Trattamento garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;

- il Responsabile del Trattamento assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

- il Responsabile del Trattamento assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
- il Responsabile del Trattamento assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e del precedente art. 6 del presente Regolamento e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;
- il Responsabile del Trattamento affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del RGPD, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;
- il Responsabile del Trattamento garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- il Responsabile del Trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- il Responsabile del Trattamento è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- il Responsabile del Trattamento assicura che i soggetti autorizzati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- il Responsabile del Trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- il Responsabile del Trattamento vigila sul rispetto da parte dei soggetti autorizzati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

Art. 16 – Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (incaricati)

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o i diversi soggetti individuati dal Presidente, autorizzano soggetti in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. L'autorizzazione è effettuata con atto scritto, secondo il modello (fac-simile) allegato sub lettera "C" al presente regolamento onde costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai soggetti autorizzati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati. I soggetti autorizzati sono designati fra il personale in servizio presso l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. In particolare, i soggetti autorizzati devono:

a) per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto

di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;

b) conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;

c) mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;

d) custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

e) evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile dei dati trattati;

f) conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;

g) fornire al Responsabile dei dati trattati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

3. Tra i soggetti autorizzati al trattamento verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

4. I soggetti autorizzati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Responsabile.

5. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

6. Eventuali soggetti che svolgono fra il personale dell'ente mansioni di amministratore di sistema verranno appositamente designati da soggetti aventi titolo di rappresentare negli specifici contesti il titolare del trattamento.

Art. 17 – Altri Responsabili

1. Il Responsabile del Trattamento dei dati, di norma, è autorizzato dal Titolare a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.

2. Il Titolare può nominare quale Responsabile del Trattamento dei dati l'Amministratore delegato di SEI Toscana Srl o di altro soggetto gestore dei servizi ecologici integrati che si avvalga di telecamere per l'assolvimento, nei limiti degli incarichi ricevuti dai Comuni facenti parte dell'Unione e del presente regolamento, delle funzioni di ispezione ambientale dirette a prevenire fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti presso le postazioni di raccolta ed in particolare a prevenire e accertare comportamenti illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree di raccolta e/o loro pertinenze impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.

3. In questi casi, su tale altro Responsabile del Trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, secondo il modello (fac-simile) allegato sub lett. "D" al presente regolamento onde costituirne parte integrante e sostanziale, gli stessi obblighi di protezione contenuti nel contratto o atto giuridico tra il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate.

4. Qualora tra le mansioni dell'altro Responsabile esterno rientrino anche compiti relativi all'amministrazione di sistemi informatici, la designazione prevederà anche gli aspetti di competenza in ottemperanza alle prescrizioni in materia di amministratore di sistema.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 18 - Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati

1. Ai dati personali oggetto di trattamento si applicano i principi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
3. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Ente. La collocazione e il numero delle telecamere, possono essere modificati, secondo le indicazioni che allo scopo detterà l'Ente, sentiti i Comuni interessati, mediante appositi atti di indirizzo e gestionali con cui si provvederà inoltre ad aggiornare l'elenco delle aree di ripresa.
4. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom, qualora supportato dal sistema, da parte dei soggetti autorizzati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
6. I segnali video delle unità di ripresa del sistema di videosorveglianza urbana convergono in uno o più apparato/i di archiviazione NVR (Network Video Recorder) posizionato/i presso i locali di proprietà ovvero in uso all'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia e/o in un diverso data center, in adeguamento alle più recenti normative previste per i data center delle pubbliche amministrazioni; i suddetti segnali video sono visualizzati per mezzo di postazioni di osservazione e controllo preventivamente identificate e abilitate, situate presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. Queste postazioni consentono la visualizzazione dei flussi video in tempo reale o la ricerca, la visualizzazione e l'eventuale estrazione di sequenze video registrate.
7. Le immagini videoregistrate sono conservate, nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana per un tempo non superiore a sette giorni consecutivi alla rilevazione fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, presso il server di sistema che consente di aderire alle finalità di cui all'art.4 del presente regolamento nonché a specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati, salvo quanto previsto dagli art. 8 e 11 del vigente regolamento in tema di utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada e di deposito di rifiuti.
8. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. Il sistema di videosorveglianza urbana comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti che transiteranno nell'area interessata. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, anche al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, l'angolo visuale è delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.
9. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

10. L'accesso condiviso al sistema di "videosorveglianza urbano" e al sistema di lettura targhe collegati alle centrali operative della Polizia Municipale, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, tramite la medesima infrastruttura tecnologica, è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. I dati raccolti sono trattati da ogni singola pubblica amministrazione in forma differenziata e rigorosamente distinta in relazione alle competenze istituzionali attribuite.

11. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, il Responsabile potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni.

12. L'eventuale necessità di allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, dovrà essere valutato nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto.

13. I dati, le immagini e le fotografie, possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni penali e sanzioni amministrative solo se attinenti alle finalità di cui all'art.7 e resi utilizzabili per operazioni compatibili per tali scopi. Ove dovessero essere rilevate immagini, fotografie di fatti reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, il responsabile della videosorveglianza, provvederà a darne immediata comunicazione agli Organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, di cui al presente articolo, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporto digitale. Alle informazioni così raccolte possono accedere solo la Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

14. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali vengono distrutti salvo che non sussistano particolari esigenze di conservazione.

Art. 19 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Per specifiche finalità concernenti la tutela della sicurezza e ordine pubblico, la prevenzione, l'accertamento e la repressione di reati, gli operatori di Polizia Municipale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria o altrui.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.

3. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

4. Nel caso di assegnazione del dispositivo a singolo operatore di Polizia Municipale durante lo svolgimento di servizio esterno, spetta allo stesso valutare l'attivazione del dispositivo in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza che facciano presupporre una criticità. Lo stesso effettuerà la disattivazione.

5. L'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione e al termine del servizio, previa compilazione di un foglio di consegna, provvederà a riversare la documentazione video su supporto CD.

6. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all'art. 5, RGPD ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 20 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) ad ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;

b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;

c) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Privacy Policy") ovvero al Responsabile del trattamento dei dati individuato nel Comandante della Polizia Municipale.

3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, dietro presentazione di apposita istanza scritta, adeguatamente motivata e corredata dalla fotocopia del proprio documento d'identità, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

a. il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa

b. l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa.

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

4. L'interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Responsabile del trattamento dei dati, non oltre 15 giorni dalla data della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione allo stesso qualora le operazioni necessarie per un integrale riscontro fossero di particolare complessità o se ricorresse altro giustificato motivo:

a) la conferma o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;

b) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ove sussistano i presupposti fissati dal RGPD.

5. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD. Ai sensi dell'art. 15, paragrafo 4, RGPD, il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

9. Ai sensi del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, art. 3.5, in riferimento alle immagini registrate, non sono in concreto esercitabili il diritto di rettifica (art. 16 del RGPD) e/o cancellazione (art. 17 del RGPD) in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo e trattandosi di dati necessari al Titolare per l'adempimento di un obbligo legale (art. 17, par. 3, lett. b del RGPD); viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere, sussistendone i presupposti, la limitazione (art. 18 del RGPD) qualora il trattamento sia lecito.

CAPO IV – MISURE DI SICUREZZA

Art. 21 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 18.

2. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 RGPD. Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

3. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distribuzione, perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

4. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a. in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini.

Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili ed autorizzati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;

- b. laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;

- c. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art.18 dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;

- d. per quanto concerne gli apparati di cui ai precedenti articoli 8 e 11 deve essere comunque garantita, per quanto tecnicamente possibile, l'osservanza dei principi di sicurezza logica e fisica di cui alla presente disciplina;

- e. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche.

Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;

f. gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;

g. la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie radio).

5. Come già indicato al precedente art. 14, il titolare procede a designare con atto scritto il Responsabile dei dati trattati e, quest'ultimo, come già indicato all'art. 15, provvede ad individuare, sempre in forma scritta, le persone fisiche autorizzate al trattamento, autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

6. Il Titolare ed il Responsabile dei dati trattati vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare i soggetti autorizzati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 22 - Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, presso i locali di proprietà o in uso dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia e/o in un diverso data center, in adeguamento alle più recenti normative previste per i data center delle pubbliche amministrazioni e le centrali di controllo e osservazione ubicate presso il Comando di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, nonché presso le altre sedi collegate specificate nell'art. 6 del presente regolamento;

2. L'accesso alla centrale operativa di controllo presso la Polizia Municipale è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili e ai soggetti autorizzati in servizio presso il Comando di Polizia Municipale, individuati ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento.

3. Fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 7 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

4. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali garantendo la riservatezza delle informazioni.

5. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 23 - Accesso agli impianti e ai dati

1. I locali di proprietà ovvero in uso all'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia dove risiedono gli apparati di archiviazione dei flussi video del sistema di videosorveglianza urbana è dotato di sistemi antintrusione e antincendio che consentono di mettere le misure le idonee e preventive misure di sicurezza e protezione dei dati e protezione dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. L'accesso ai dati è consentito da:

a. specifiche postazioni abilitate esclusivamente alla videosorveglianza e tassativamente non connesse ad altri tipi di reti (Internet, Intranet)

b. da dispositivi mobili adeguatamente configurati con software che consentano l'accesso alla rete di videosorveglianza mediante collegamenti cifrati, con doppia autenticazione e tracciamento degli accessi. I software client di accesso alla piattaforma software di gestione delle immagini non devono consentire il salvataggio in locale delle immagini e la possibilità di memorizzazione locale delle credenziali di accesso.

2. La piattaforma software di gestione dei dati (immagini) è anch'essa dotata di una funzionalità di controllo degli accessi mediante la creazione di account, con credenziali di autenticazione, a cui saranno abbinati profili operativi differenziati per livelli di visibilità e trattamento delle immagini. La distribuzione delle credenziali e l'associazione con i diversi profili operativi agli operatori incaricati avvengono secondo le indicazioni del Titolare al trattamento dei dati in base ai compiti attribuiti ad ognuno.

3. I sistemi di controllo fisico degli accessi ai locali che ospitano i dispositivi di archiviazione delle immagini e quelli di controllo logico ai sistemi software di gestione delle immagini sono dotati di una funzionalità di tracciamento degli accessi (log) che consentono al Titolare al trattamento dati di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal Titolare). La cronologia degli eventi di accesso al sistema viene archiviata elettronicamente per almeno sei mesi, mentre l'accesso ai server dotati di log di accesso saranno conservati per la durata di 1 anno.

4. I sistemi software di gestione delle immagini della videosorveglianza sono dotati di una funzionalità di cancellazione automatica delle registrazioni in modo da garantire un periodo di conservazione dei dati conforme alle disposizioni di legge.

5. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile del trattamento.

6. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

7. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

a. al Titolare, al Responsabile ed agli autorizzati del trattamento;

b. alle Forze di Polizia (nei termini già previsti dal precedente art. 6 oppure sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);

c. al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale autorizzato del trattamento dei dati);

d. all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;

e. ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante

l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

CAPO V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 24 - Sistema integrato di videosorveglianza

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate. Tale modello si applica al sistema di videosorveglianza dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia come descritto al precedente art.6.

2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:

- a. gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b. collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un "centro" unico gestito da soggetto terzo;
- c. collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.

3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuata dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:

- a) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
- b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Art. 25 – Partenariato pubblico privato per il potenziamento della videosorveglianza ad uso pubblico

1. L'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia promuove ed attua, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.

2. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per:

- a. acquistare e garantire la manutenzione straordinaria delle attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale o di un modello compatibile;
- b. mettere le suddette attrezzature a disposizione del Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa.

3. L'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia assume su di sé gli oneri per la manutenzione ordinaria periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

4. In accordo con l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, e mediante la stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza al Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia potranno decidere di affidare il controllo diretto delle telecamere a istituti di vigilanza privata anche

prevedendo l'installazione dell'impianto presso una control room dedicata collegata con la Centrale Operativa della Polizia Municipale. Gli oneri finanziari dell'affidamento di tale servizio ricadranno sul soggetto privato che, una volta individuato l'istituto di vigilanza privata cui affidare il servizio, ne comunicherà il nominativo all'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia.

5. Spetterà poi all'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, in qualità di titolare del trattamento dati derivanti dal sistema di videosorveglianza procedere ai sensi di legge a tutti gli atti conseguenti e alla nomina del responsabile del trattamento dati e al conferimento ai singoli operatori dell'istituto di videosorveglianza individuati dei compiti e dei ruoli necessari allo svolgimento del servizio.

CAPO VI- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 26 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle disposizioni attuative.

Art. 27 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, RGPD.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 – Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento in formato integrale viene pubblicato all'Albo online e sul sito internet dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia alla voce "Atti Generali" della Sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 29 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera dell'Unione dei Comuni di approvazione.

2. Il presente Regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.